

## REGOLAMENTO (CE) N. 386/2004 DELLA COMMISSIONE

del 1° marzo 2004

**recante modifica del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1535/2003 per quanto concerne i codici della nomenclatura combinata di alcuni prodotti trasformati a base di ortofruttili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili <sup>(2)</sup> stabilisce quali prodotti sono disciplinati dalla suddetta organizzazione comune.
- (2) L'allegato I al regolamento (CE) n. 2201/96 stabilisce i prodotti di cui all'articolo 2 del suddetto regolamento.
- (3) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili <sup>(3)</sup>, definisce i prodotti di cui all'articolo 6 *bis*, paragrafo 1, e all'allegato I del regolamento (CE) n. 2201/96.
- (4) In seguito all'adozione del regolamento (CE) n. 1789/2003 della Commissione, dell'11 settembre 2003, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(4)</sup>, sono state previste alcune modifiche alla nomenclatura combinata per taluni prodotti trasformati a base di ortofruttili.
- (5) È quindi opportuno adeguare l'articolo 1, paragrafo 2, e l'allegato I del regolamento (CE) n. 2201/96 e, di conseguenza, l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1535/2003.

- (6) È opportuno, altresì, che tali adeguamenti si applichino contemporaneamente al regolamento (CE) n. 1798/2003.
- (7) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2201/96 e il regolamento (CE) n. 1535/2003.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofruttili trasformati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 2201/96 è modificato come segue.

- 1) All'articolo 1, paragrafo 2, il testo della lettera b), è modificato come segue:
- a) al codice «ex 2001», sesto trattino, il codice «ex 2001 90 96» è sostituito dal codice «ex 2001 90 99»;
- b) al codice «ex 2007», secondo trattino, il codice «ex 2007 99 58» è sostituito dal codice «ex 2007 99 57»;
- c) al codice «ex 2008», settimo trattino, il codice «ex 2008 99 68» è sostituito dal codice «ex 2008 99 67».
- 2) L'allegato I è modificato come segue:
- a) i codici «ex 2008 40 91» e «ex 2008 40 99» sono sostituiti dal codice «ex 2008 40 90»;
- b) i codici «ex 2008 70 94» e «ex 2008 70 99» sono sostituiti dal codice «ex 2008 70 98».

*Articolo 2*

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1535/2003 è modificato come segue:

- 1) al punto 1), i termini «ex 2008 70 94 ed ex 2008 70 99» sono sostituiti dai termini «ed ex 2008 70 98»;
- 2) al punto 2), i termini «ex 2008 40 91 ed ex 2008 40 99» sono sostituiti dai termini «ed ex 2008 40 90»;

<sup>(1)</sup> GU L 34 del 9.2.1979, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105).

<sup>(2)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione (GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9).

<sup>(3)</sup> GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14.

<sup>(4)</sup> GU L 281 del 30.10.2003, pag. 1.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2004.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---